

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2856

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCIERO e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2004

—————

Norme interpretative dell’articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le vigenti norme in materia di collocamento a riposo dei professori incaricati stabilizzati divenuti professori associati a seguito di giudizio di idoneità prevedono (articolo 24, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705) con norma chiaramente di natura generale che gli stessi, in virtù di un diritto precedentemente conseguito «conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.» La natura generale della predetta norma appare sufficientemente semplice e chiara che da non lasciare spazi a dubbio alcuno. Infatti, le università, in virtù dell'autonomia alle stesse riconosciuta, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in accoglimento delle istanze dei docenti aventi diritto, emettevano i decreti rettorali consentendo la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto dal citato articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Senonchè di recente alcune università, sulla base di una pronuncia del giudice amministrativo del 2001, nonostante tale pronuncia sia rimasta isolata e si manifesti in violazione alla vigente normativa, minacciano di procedere alla revoca dei decreti rettorali già emessi a favore dei docenti istanti in applicazione del citato articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, negando di fatto ai professori associati, *ex* incaricati stabilizzati, l'applicabilità di tale norma e di conseguenza la permanenza in servizio per il biennio successivo

ai limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto e cioè al compimento del settantesimo anno di età, suscitando confusione e sconcerto nella docenza universitaria per il completamento delle attività programmate nella sicurezza dei termini fissati con i decreti rettorali emessi in applicazione del citato articolo 16, con grave pregiudizio dell'interesse pubblico nonchè delle aspettative e dei diritti della utenza studentesca.

La opinata ed isolata pronuncia della giustizia amministrativa sul punto tenderebbe a conseguire una interpretazione creativa che si discosta non poco dalla chiarezza del dettato legislativo vigente. Per cui pare opportuno ai proponenti di esperire un intervento legislativo interpretativo al fine di scoraggiare la eventuale espropriazione del potere legislativo da parte del potere giudiziario amministrativo, confermando con decisione e chiarezza la natura generale della norma espressa nel secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, come modificato dall'articolo 6 della legge n. 705 del 1985. È evidente che la chiara qualificazione di «diritto» utilizzata dal legislatore del 1980 nella formulazione dell'articolo 24 citato esclude tassativamente che si tratti di norma di natura eccezionale, come erroneamente ed infondatamente sostiene il giudice amministrativo nella isolata sentenza del 2001, ma invece di natura generale secondo una interpretazione corretta.

L'obiettivo della proposta è quello di assicurare trasparenza, certezza nella legge e serenità di lavoro a quanti docenti universitari, ora o in futuro, maturino il collocamento a riposo ai sensi del secondo comma del citato articolo 24 ed esercitino la facoltà prevista dall'arti-

colo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sancita per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non econo-

mici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende estesa anche ai professori universitari incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità di cui al secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.